

**STUDIO COMMERCIALISTI TORRES  
E ASSOCIATI**

Dott. Marco Torres  
Dott.ssa Paola Genesoni

22100 Como  
Via Rovelli, 36 tel. 031/263231 – fax 031/262854  
Codice fiscale/P.I.V.A. 03607400136  
studiotorres@pec.net

Como, 26 maggio 2020

SPETTABILE CLIENTELA

CIRCOLARE N. 36

**OGGETTO: COVID-19: SOSPENSIONE VERSAMENTI NEL DECRETO RILANCIO -  
PRECISAZIONI SULLE INDENNITÀ PER LAVORATORI AUTONOMI**

**DIFFERIMENTO AL 16.09.2020 DEL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI**

Viene unificato e differito al 16.09.2020 il termine per effettuare, in un'unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.09.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi. Nella seguente tabella si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione.

Versamenti sospesi	Vecchio termine di effettuazione	Nuovo termine di effettuazione
Versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell'attività sportiva,	31.05.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020	16.09.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.09.2020

nell'intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.).		
Versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020 (2019, per i soggetti "solari").	31.05.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020	16.09.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.09.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.	30.06.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.09.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.09.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione a partire dall'1.04.2019.	30.06.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.09.2020 in unica soluzione o massi- mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.09.2020
Versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai	30.06.2020 in unica soluzione o massimo 5	16.09.2020 in unica soluzione o massi- mo 4 rate mensili di pari importo a

premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.	rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	partire dal 16.09.2020
Versamenti scadenti nel mese di giugno 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.		16.09.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.09.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.	30.06.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.09.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.09.2020

#### **VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE**

I nuovi termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.

Nella seguente tabella si riepilogano i casi in cui è stata prevista la possibilità di non effettuare la ritenuta e i termini stabiliti per il versamento delle ritenute non operate.

Ritenute non operate	Vecchio termine di versamento	Nuovo termine di versamento
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, ai sensi degli artt. 25 e 25-bis del	31.07.2020 in unica	16.09.2020 in unica soluzione o massi-

<p>D.P.R. 600/73, non operate: nei confronti dei lavoratori autonomi e degli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d'imposta 2019 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato; nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020.</p>	<p>soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da luglio 2020</p>	<p>mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.09.2020</p>
---	--	---

### **ESCLUSIONE DEI VERSAMENTI IRAP**

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020 (2019 per i contribuenti "solari"), sono esclusi dall'obbligo di versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari");
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i "solari").

Rimane fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari").

### **AMMONTARE DEI VERSAMENTI ESCLUSI**

Fermo restando il pagamento dell'acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari all'eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020. Lo sconto fiscale, quindi, è "effettivo" soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che nel 2019 abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (e, dunque, vantino un'IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella dovuta per il 2018).

Inoltre, la prima rata esclusa dal versamento va determinata in misura pari al:

- 40% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
- 50% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

Di seguito un esempio.

Si supponga che un'impresa vanti un'imposta dovuta per il 2019 pari a 10.000,00 euro: in questo caso, il primo acconto IRAP che non dovrà essere versato a giugno/luglio 2020 ammonta a:

- 4.000,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA;
- 5.000,00 euro, per i soggetti ISA.

Si ricorda che, al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall'imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% o 50% per i soggetti ISA dell'IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata. Quindi, riprendendo l'esempio formulato nel precedente paragrafo e ipotizzando che l'imposta dovuta per il 2020 sia pari a 8.000,00 euro, la dichiarazione IRAP 2021 chiuderà a credito per 2.000,00 euro sul presupposto che a novembre venga versata la seconda rata dell'acconto IRAP in misura pari a 6.000,00 euro (cioè, il 60% di 10.000,00), per i soggetti estranei agli ISA, e a 5.000,00 euro (cioè, il 50% di 10.000,00), per i soggetti ISA.

#### **INDENNITÀ PER AUTONOMI COLLABORATORI E DIPENDENTI**

Come già anticipato con la circolare n. 32/2020, sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020.

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall'INPS l'indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

A maggio, per gli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.

Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Marco Torres

Dott.ssa Paola Genesoni

